

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Ufficio I

Processo: Rapporti con gli assicurati
Macroattività: Gestione amianto
Attività: Rapporti con strutture interne
Tipologia: Istruzioni
Fascicolo: Unità Territoriali
Sottofascicolo: Legge n. 247/2007

ALLE UNITA' CENTRALI E
TERRITORIALI

OGGETTO: Benefici previdenziali amianto.

Art. 6, comma 9-bis della Legge 26 febbraio 2010, n. 25 relativa alla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 recante proroga di termini previste da disposizioni legislative".

Come è noto, il T.A.R. del Lazio, con la sentenza n. 5750/09, pubblicata il 18 giugno 2009, ha annullato il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2008¹, nella parte in cui circoscrive il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 20 e 21, della legge n. 247 del 2007, ai reparti o alle aree produttive per le quali gli atti di indirizzo hanno riconosciuto l'esposizione all'amianto fino al 1992.

Con la stessa sentenza il T.A.R. ha annullato anche la nota di questa Direzione Centrale del 19 maggio 2008, con la quale, in esecuzione del decreto sopra indicato, sono state fornite le prime indicazioni operative alle Unità territoriali.

Contro l'annullamento dei predetti atti l'Istituto e il Ministero hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato.

Conseguentemente, questa Direzione, con nota del 21 ottobre 2009, ha impartito apposite istruzioni alle Unità territoriali invitandole a non procedere al rigetto delle domande in istruttoria presentate ai sensi del citato Decreto ministeriale, relative a siti produttivi non compresi tra quelli elencati nella nota del 19 maggio 2008.

¹ Il decreto reca le "modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione ad amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriali".

INAIL - 50002 - 05/03/2010 - 0001848

16

Nelle more del giudizio di secondo grado, ancora in attesa di fissazione di udienza, è stato emanato il decreto legge in oggetto. Tale decreto, così come modificato dalla legge di conversione² entrata in vigore il **28 febbraio 2010**, oltre a prescrivere il termine del 30 giugno 2010 per la presentazione dei curricula professionali da parte dei lavoratori destinatari dell'art. 1, comma 20 della legge n. 247 del 2007, reca anche l'interpretazione autentica di quest'ultima disposizione.

In particolare l'art. 6, comma 9-bis, dispone: *"E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi"*.

A seguito della entrata in vigore della predetta legge, le disposizioni impartite con la citata nota del 21 ottobre 2009 sono sostituite dalle seguenti. Le Unità territoriali dovranno:

- procedere alla istruttoria ed alla definizione negativa delle domande presentate ai sensi del Decreto ministeriale 12 marzo 2008, relative ai siti produttivi non compresi tra quelli elencati nella nota del 19 maggio 2008;
- prendere in considerazione, ai fini della lavorazione delle domande presentate ai sensi della legge n. 247 del 2007, esclusivamente i curricula professionali presentati entro e non oltre il **30 giugno 2010**. In relazione a tale aspetto, si precisa che per **data di presentazione** del curriculum si intende la data di arrivo alla Sede INAIL, la data del timbro postale di invio in caso di raccomandata o la data di invio in caso di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

Il termine perentorio di cui sopra, posto dal legislatore, riguarda esclusivamente i **periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 1993**, per i quali è stata presentata la domanda nei termini previsti dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 12 marzo 2008³.

² (Gazz. Uff. n. 48 del 27 febbraio 2010 S.O. n. 39)


³ Art. 2. Procedura 1. I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1. 2. La durata di esposizione all'amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, è certificato dall'INAIL. 3. La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, previa verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni. 4. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dall'INAIL previa acquisizione:

a) della domanda di cui al comma 1; b) della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio dell'azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica; c) del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992 sino all'avvio dell'azione di bonifica e,

In relazione, in particolare, alle domande presentate per il riconoscimento di esposizione all'amianto per attività svolta presso i poli petrolchimici ENICHEM di Brindisi, Ravenna e Porto Marghera si conferma che potrà essere espletata la relativa istruttoria, fermo restando il termine del **30 giugno 2010** per la presentazione dei curricula attinenti ai periodi lavorativi successivi al 31 dicembre 1992. Per tali domande non potrà in ogni caso essere emessa alcuna certificazione, fino a nuove istruzioni⁴.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alle implementazioni procedurali derivanti dalla normativa in oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott.ssa Maria Ines Colombo)



comunque, non oltre il 2 ottobre 2003. 5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2 il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie ritenute utili dall'Istituto medesimo. 6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del curriculum lavorativo, ovvero di aziende cessate o fallite trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

⁴ Cfr. nota Direzione Centrale Prestazioni del 10 giugno 2009 n. 4904.